

**Le delibere nn. 6 e 7 del 30 maggio 2017**

***Con le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali:***

- ☑ ha approvato due importanti modifiche, relative ai requisiti riguardanti l'accesso alla professione;***
- ☑ ha fissato le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici, in ossequio a quanto indicato con il D.M. n. 120/2014.***

***Diventano ora obbligatorie le verifiche periodiche per accedere alla professione e quelle necessarie a confermare la qualifica ottenuta.***

Le due delibere impongono una nuova serie di regole in merito allo svolgimento della professione, con riferimento alla necessità, da parte del Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti, di attestare la propria formazione mediante due verifiche:

- una “iniziale”, da svolgere per accedere alla professione;
- una “successiva”, ripetuta con cadenza quinquennale, volta a garantire un periodico e necessario aggiornamento delle competenze possedute dalla figura professionale.

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

**Tali novità interessano non solo i soggetti che intendono rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei rifiuti ex-novo, ma anche quelli che intendono confermare la qualità e hanno già intrapreso l'attività professionale, alla data di entrata in vigore degli atti in oggetto.**

## **Soggetti obbligati**

**Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo**

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- ☑ imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- ☑ imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- ☑ imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- ☑ imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

**Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:**

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

**Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018 per:**

- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;**
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;**

**È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all'interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).**

**Non è ancora attiva, invece, l'iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D. Lgs. 152/2006).**

CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO  
VERIFICHE R.T.

Prot. n. 07/ALBO/CN

30 MAGGIO 2017



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 30 maggio 2017.

Criteria e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.



Categorie di iscrizione	
<b>Categoria 1:</b> raccolta e trasporto di rifiuti urbani	
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani <i>(allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)</i>	
Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017	<b>D1</b> Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frazione organica</li> <li>• Carta e cartone</li> <li>• Vetro</li> <li>• Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)</li> <li>• Ingombranti</li> <li>• Altro</li> </ul>
	<b>D2</b> Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)
	<b>D3</b> Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
	<b>D4</b> Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
	<b>D5</b> Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
	<b>D6</b> Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06
	<b>D7</b> Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Attività di spazzamento meccanizzato <i>(allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)</i>	
Attività di gestione centri di raccolta <i>(Delibera n. 2 del 20/07/2009)</i>	



**Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Categoria 3bis:** distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

**Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

**Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

**Categoria 6:** imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Categoria 7:** operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

**Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

**Categoria 9:** bonifica di siti

**Categoria 10:** bonifica dei beni contenenti amianto

**Categoria 10A:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

**Categoria 10B:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.



**Sottocategoria 4bis:** attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

**Sottocategoria 2ter:** associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.



Categoria	Classi
<b>Categoria 1:</b> suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
<b>Categorie da 4 a 8:</b> suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti	A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
<b>Categorie 9 e 10:</b> suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili	A. oltre € 9.000.000,00 B. fino a € 9.000.000,00 C. fino a € 2.500.000,00 D. fino a € 1.000.000,00 E. fino a € 200.000,00

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

Categoria 1

CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli](#)
- [Foglio notizie relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali](#)
- [Autocertificazione antimafia](#)
- Limitatamente all'**attività di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, lettera mm) del D.lgs. 152/2006**: [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - formazione addetti

Categoria 1 Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

CHIUDI ↑

- [Modello di comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione](#)

**CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI**

**NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE**



**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

**Categorie 1, 4 e 5 nel caso di trasporto ferroviario**

**CHIUDI ↑**

- [Modello di domanda di iscrizione](#)
- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - contemporaneità dell'incarico](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - esperienza RT](#)
- [attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli](#)
- [Autocertificazione antimafia](#)

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

Categoria 2-bis

CHIUDI ↑

- Autocertificazione antimafia

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

Categoria 3-bis

CHIUDI ↑

- [Autocertificazione antimafia](#)
- Modello excel per l'indicazione dei luoghi di raggruppamento dei RAEE

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

Categoria 4

CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli](#)
- [Foglio notizie relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali](#)
- [Autocertificazione antimafia](#)
- Limitatamente all'**attività di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, lettera mm) del D.lgs. 152/2006**: [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - formazione addetti

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014


Categoria 5

CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - contemporaneità dell'incarico](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - esperienza RT](#)
- [attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli](#)
- [Foglio notizie relativamente ai soli veicoli classificati trattori stradali](#)
- [Autocertificazione antimafia](#)
- Limitatamente all'**attività di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, lettera mm) del D.lgs. 152/2006**: [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - formazione addetti](#)

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

**Categoria 6** CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [Attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli](#)
- [Autocertificazione antimafia](#)

**Disposizioni transitorie**

Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.

**Categoria 8** CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [Autocertificazione antimafia](#)

CATEGORIE ANGA – ESTRATTO DAL SITO ALBO GEST GESTORI

NECESSITA' DEL R.T. PER L'ISCRIZIONE



« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

#### Categoria 9

CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [Autocertificazione antimafia](#)
- Foglio notizie relativo alla categoria di cui all'[allegato B alla delibera 2/2004](#);

#### Categoria 10

CHIUDI ↑

- [Modello RT](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - contemporaneità dell'incarico
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) - esperienza RT
- [Autocertificazione antimafia](#)
- Foglio notizie relativo alla categoria di cui all'[allegato B alla delibera 2/2004](#);

Con la delibera n. 7/2017 il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici:

- le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C" alla cit. delibera n. 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale;
- i quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell'ANGA, e sono periodicamente aggiornati;
- l'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa;
- in caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo;
- la verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

## Riepilogo

- D.M. n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (G.U. Serie Generale n. 195 del 23-08-2014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2014 )
- Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 (Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120).

**☑ Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 (Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120).**

**DISPOSIZIONI COMPITI E RESPONSABILITA'  
R.T. – DELIBERA 23 GENNAIO 2019**

**«IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014**

*L'Albo gestori ambientali ha fornito le prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico rifiuti, con la deliberazione **23 gennaio 2019, n. 1.***

In particolare, il documento si apre (articolo 1) con il riepilogo delle mansioni generali (coordinamento delle attività, definizione delle procedure, vigilanza e verifica della validità delle iscrizioni); a seguire, cinque articoli esaminano i compiti in riferimento a specifiche classi:

**DISPOSIZIONI COMPITI E RESPONSABILITA'  
R.T. – DELIBERA 23 GENNAIO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

**articolo 2 - categorie 1,4,5 e 6. Trasporto dei rifiuti;**

**articolo 3 - categoria 1. Gestione dei centri di raccolta;**

**articolo 4 - categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;**

**articolo 5 - categoria 9. Bonifica di siti;**

**articolo 6 - categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto.**

**dall'impresa in fase di iscrizione/rinnovo alla sezione competente, pena improcedibilità della domanda.**

**DISPOSIZIONI COMPITI E RESPONSABILITA'  
R.T. – DELIBERA 23 GENNAIO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

**L'ultimo articolo (articolo 7) riguarda i responsabili tecnici che ricoprono lo stesso incarico presso più aziende: in questo caso, per il RT vige l'obbligo di rendere note tutte le mansioni svolte, compilando un'apposita dichiarazione da presentare a ciascuna delle imprese da lui assistite.**

**DISPOSIZIONI COMPITI E RESPONSABILITA'  
R.T. – DELIBERA 23 GENNAIO 2019**

**« IL RESPONSABILE TECNICO  
GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014**

Prot. n. 01/ALBO/CN

23 gennaio 2019



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**


**Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019**

Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

**Articolo 1**

*(Compiti generali del responsabile tecnico)*

1. Nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto,



- a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

**Articolo 2**

*(Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)*

1. I compiti del Responsabile Tecnico sono così definiti:

- a) redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;
- b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
- c) definire le procedure per:
  - i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
  - ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
  - iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
  - iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
  - v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
- d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
- e) garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- f) coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.